

	<u>STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ANFFAS REGGIO CALABRIA"</u>	
	<u>"ASSOCIAZIONE LOCALE DI FAMIGLIE E PERSONE CON DISABILITA'</u>	
	<u>INTELLETTIVA E DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO"</u>	
	<u>COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, ATTIVITA' ASSOCIATIVA</u>	
	ART. 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE	
	1. In data 19 febbraio 2002, con scrittura privata registrata in data 4 marzo 2002 è stata costituita	
	l'Associazione di Famiglie disabili intellettivi e relazionali Anffas di Reggio Calabria.	
	2. Successivamente lo statuto dell'Associazione è stato modificato con la diversa denominazione	
	"Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (anche	
	A.N.F.F.A.S.) Onlus di Reggio Calabria", in breve denominata "Anffas Onlus Reggio Calabria".	
	3. All'esito della Riforma del Terzo Settore lo Statuto dell'Associazione è modificato nel presente,	
	unitamente all'acquisizione della nuova denominazione "Anffas Reggio Calabria - Associazione	
	Locale di Famiglie e persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo" in breve	
	denominata "Anffas Reggio Calabria" facendo acquisire alla stessa la veste di ente del terzo	
	settore. La denominazione estesa o quella abbreviata, "Anffas Reggio Calabria", sarà usata in	
	qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.	
	4. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, l'Associazione	
	inserisce nella denominazione l'acrononimo "ETS" o la locuzione "ente del terzo settore" o, in	
	caso di iscrizione nella sezione associazioni di promozione sociale, l'acronimo "APS" o la	
	locuzione "associazione di promozione sociale" ed ha l'obbligo di farne uso negli atti, nella	
	corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.	
	5. L'associazione è un Ente giuridicamente autonomo facente parte della rete associativa ANFFAS.	
	ART. 2) SEDE	

	1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Reggio di Calabria ed esaurisce le proprie finalità	
	statutarie nel territorio della regione Calabria	
	2. La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'assemblea	
	straordinaria degli associati e ciò comporterà modifica dello Statuto.	
	3. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei	
	confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello statuto.	
	4. Gli associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.	
	5. Il Consiglio Direttivo può istituire con delibera l'istituzione di sedi secondarie, operative e/o	
	amministrative.	
	ART. 3) DURATA	
	1. L'Associazione ha durata illimitata.	
	ART. 4) FINALITA' ED ATTIVITA'	
	1. L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e persegue in via esclusiva o in	
	via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità e promozione sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n.	
	117 e sue successive modifiche ed integrazioni,	
	2. L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse	
	generale di seguito indicate:	
	- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000,	
	n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5	
	febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n.	
	112, e successive modificazioni;	
	- interventi e prestazioni sanitarie;	
	- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14	

	febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive	
	modificazioni;	
	- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.	
	53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità	
	educativa;	
	- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,	
	incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del	
	volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;	
	- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;	
	- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al	
	successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà	
	educativa;	
	- servizi strumentali ad enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma	
	1, lett. m) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;	
	- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e	
	delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 112/2017;	
	- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e	
	successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo	
	diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;	
	- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive	
	modificazioni;	
	- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;	
	- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19	

	agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a	
	sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale a norma del presente	
	articolo;	
	- promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della nonviolenza e della	
	difesa non armata;	
	- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori	
	e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle	
	pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui	
	all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo	
	1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;	
	- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalita' organizzata.	
	3. L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e	
	strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da	
	parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto	
	legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Conformemente a quanto previsto dall'ultimo articolo del	
	presente statuto, fino alla vigenza della disciplina sulle Onlus le attività secondarie e strumentali	
	potranno svolgersi solo se connesse alle attività principali.	
	4. L'Associazione, nel rispetto di quanto sopra, opera nel campo della tutela dei diritti umani e civili,	
	sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo - ludico motorio, ricreativo,	
	della ricerca scientifica, delle malattie rare, della formazione, della beneficenza del tempo libero,	
	culturale, in favore di persone svantaggiate, nonché di persone in condizioni di fragilità,	
	prioritariamente con disabilità intellettiva e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivante da	
	malattie rare, e delle loro famiglie, associate e non, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile	
	ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.	

	L'Associazione si ispira al modello della disabilità basato sui diritti umani e sulla qualità della vita,	
	nel rispetto dei paradigmi della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata	
	dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18.	
	5. In particolare, l'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale, a titolo indicativo e non esaustivo:	
	a) stabilisce e mantiene rapporti con gli organi politici ed amministrativi locali e regionali, con	
	centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, nel rispetto del ruolo primario	
	degli Organismi Regionali di cui all'art.22 dello Statuto di Anffas Nazionale;	
	b) promuove e partecipa ad iniziative, anche in ambito amministrativo e giudiziario, a tutela e	
	promozione delle persone con disabilità e dei loro familiari;	
	c) promuove e sollecita la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione	
	della disabilità intellettiva e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivanti da malattie	
	rare, proponendo alle persone con disabilità e alle loro famiglie ogni utile informazione di	
	carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di	
	discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;	
	d) promuove in tutte le sedi il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione	
	scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto	
	sociale e nel mondo del lavoro attraverso la progettazione individuale;	
	e) promuove e concorre, anche direttamente, alla formazione, qualificazione ed	
	aggiornamento degli operatori sanitari, socio-sanitari, sociali, dei docenti e del personale	
	impegnato nell'inclusione scolastica di ogni ordine e grado;	
	f) forma persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività di interesse generale	
	svolte dall'Associazione, inclusi i volontari, gli associati e chi, a vario titolo, concorre al	
	perseguimento degli scopi associativi;	

	g) promuove, costituisce, gestisce ed amministra strutture e servizi, abilitativi, riabilitativi,	
	sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-	
	educativi, sportivi – ludico/motori, prepromozionali e pre-sportivi, centri di formazione,	
	strutture diurne e residenziali ed ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo	
	tra loro congiunto, anche attraverso la promozione, partecipazione e/o la costituzione di	
	enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni ed alle aspettative delle persone con	
	disabilità intellettiva e con disturbi del neurosviluppo e delle loro famiglie favorendo la	
	consapevolezza che la disabilità è un problema sociale e non privato;	
	h) promuove, costituisce, amministra organismi editoriali e mediatici per la pubblicazione e la	
	diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti la disabilità;	
	i) assume, in ogni sede, la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili di	
	cittadini che per la loro particolare disabilità intellettiva o i loro disturbi del neurosviluppo	
	hanno necessità di sostegno, anche ad altissima intensità, per autorappresentarsi o non	
	possono da soli autorappresentarsi, pur nel rispetto della loro autodeterminazione.	
	6. Unicamente per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà compiere tutte le	
	operazioni, giuridiche, contrattuali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione	
	di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e	
	mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, pure tramite donazioni, anche modali.	
	ART. 5) ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO	
	1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate	
	comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo	
	perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale.	
	2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve	
	comunque denominate, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla	

	legge.	
	3. In ogni caso si considerano distribuzione indiretta di utili le circostanze previste dall'articolo 8	
	comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.	
	ART. 6) OBBLIGHI INERENTI L'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI	
	PROMOZIONE SOCIALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE	
	1. L'attività associativa è svolta in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in	
	modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.	
	2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro	
	autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto	
	dall'articolo 17, comma 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, solo quando cio' sia	
	necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle	
	finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai	
	limiti previsti dall'articolo 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.	
	ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA ANFFAS	
	ART. 7) ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA DI ANFFAS NAZIONALE	
	1. Le attività di cui all'articolo 4 sono esercitate in coerenza con l'appartenenza alla rete di Anffas	
	Nazionale.	
	2. L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia	
	decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, esercitando gli	
	interventi di politica associativa di livello regionale, fermi restando per quelli sovraregionali la	
	titolarità di Anffas Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.	
	3. L'Associazione utilizza per le proprie attività, la loro promozione ed identificazione, il marchio	
	Anffas, registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, così come fornito dall'Anffas	
	Nazionale nei modi e nei termini destinati dalla stessa e così come disposto dall'articolo 6 dello	

	Statuto di Anffas Nazionale. Nell'eventualità di esclusione o di recesso da ente aderente ad	
	Anffas Nazionale il diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automaticamente e lo stesso	
	sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o indicativo.	
	4. L'Associazione opera nel rispetto dello Statuto, del Codice Etico, del Codice di Qualità e di	
	Autocontrollo dei regolamenti e delle deliberazioni assembleari dell'Anffas Nazionale, nonché, a	
	garanzia dell'appartenenza alla rete associativa di Anffas e connessi standard di qualità:	
	a) esplica la propria attività, nel rispetto delle linee associative dettate da Anffas Nazionale,	
	concordandone i modi nelle sedi associative opportune;	
	b) si uniforma al Codice di Qualità e Autocontrollo adottato da Anffas Nazionale;	
	c) redige il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da	
	Anffas Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;	
	d) redige il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto	
	sociale ove richiesta, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Nazionale e/o	
	rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;	
	e) devolve, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad Anffas Nazionale o ad uno o più	
	dei diversi Enti facenti parte della rete Anffas, nel rispetto delle normative inerenti la	
	specificata forma giuridica;	
	f) fornisce espressamente all'atto di richiesta di adesione il consenso al trattamento dei dati	
	identificativi dell'Associazione e personali, comuni e particolari, da utilizzarsi ai vari livelli	
	della rete associativa, ivi compresi i dati dei propri associati, aderenti, volontari,	
	collaboratori, anche attraverso il sistema informatico di Anagrafica Unificata di Anffas	
	Nazionale, aggiornandolo costantemente;	
	g) inquadra il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i servizi	
	convenzionati o accreditati e secondo il CCNL di Anffas Nazionale o altro dalla stessa	

	indicato;	
	h) versa annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini	
	definiti dalla Giunta Esecutiva di Anffas Nazionale;	
	i) rispetta, qualora tratti dati personali di persone fisiche per conto di Anffas Nazionale o	
	dalla stessa trasmessi per le finalità della rete associativa (che sia quindi Titolare del	
	trattamento), a rispettare l'art. 28 – “Responsabile del trattamento” del Reg. (UE)	
	2016/679.	
	5. L'Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi enti, quali fondazioni, cooperative	
	sociali, consorzi, associazioni sportive, etc. e/o parteciparvi, anche al fine di provvedere alla	
	gestione dei servizi utili per il perseguimento delle proprie finalità e lo svolgimento delle proprie	
	attività di interesse generale.	
	ASSOCIATI E VOLONTARI	
	ART. 8) ASSOCIATI E LORO MODALITA' DI AMMISSIONE	
	1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni	
	economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.	
	2. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che, avendo i requisiti di cui al successivo	
	punto 3, condividono le sue finalità ed intendono contribuire al loro raggiungimento, impegnandosi	
	direttamente.	
	3. Le persone fisiche possono essere associate se hanno compiuto i 18 anni e se, anche	
	alternativamente sono:	
	a) persone con disabilità;	
	b) genitori, familiari, coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, tutori,	
	curatori, amministratori di sostegno, affilianti di persone con disabilità intellettiva e con	
	disturbi del neurosviluppo o persone legate con loro da un rapporto civile previsto dalla	

	legge 20 maggio 2016, n 76; la qualifica di associato non viene meno con il decesso della	
	persona con disabilità per cui si è assunta l'iscrizione;	
	c) altre persone diverse da quelle di cui alle lett. a) e b), che, comunque, condividendo le	
	finalità associative, hanno preso parte e collaborato alla vita dell'Associazione da almeno	
	un anno, anche se il numero di tali associati non potrà essere pari o superiore alla metà	
	del numero complessivo degli associati.	
	4. Gli associati, impegnati a garantire con il loro apporto diretto, la realizzazione delle attività	
	vengono iscritti, oltre che nel libro degli associati secondo le modalità del successivo articolo 9,	
	anche nel registro dei volontari e coperti da specifica polizza assicurativa.	
	5. Gli aspiranti associati devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella quale	
	dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione, il Codice Etico di Anffas	
	Nazionale e di autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini	
	associativi, anche all'interno della complessiva rete associativa e degli Enti ad essa aderenti; a tal	
	fine l'informativa ex art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali, da rendere	
	contestualmente alla raccolta dei dati di chi formula domanda di ammissione, deve contenere	
	anche l'informazione relativa alla comunicazione dei dati ad Anffas Nazionale e nell'inserimento	
	della Anagrafica Unificata di Anffas, ai sensi della lett. e) del ridetto articolo 13.	
	6. Il Consiglio Direttivo entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare	
	circa l'accoglimento o il rigetto.	
	7. La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 giorni e l'iscrizione	
	si perfeziona con il pagamento della tessera associativa da parte dell'ammesso; contestualmente	
	al pagamento l'ammesso è iscritto nel libro associati,	
	8. La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato è comunicata con	
	motivazione all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.	

	9. Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come	
	associato, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei Probiviri, eletto	
	dall'assemblea degli associati.	
	ART. 9) DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI	
	1. I nominativi, i dati anagrafici, i recapiti degli Associati e i dati delle persone con disabilità a cui	
	afferiscono sono registrati nel libro degli associati dell'Associazione, nonché nell'Anagrafica	
	Unificata della rete associativa Anffas, cui ha accesso Anffas Nazionale.	
	2. Ad ogni associato, successivamente all'iscrizione, deve essere consegnata una tessera	
	associativa, a firma del Presidente dell'Associazione e del Presidente di Anffas Nazionale, atta a	
	sancire l'appartenenza all'intera compagine associativa ai vari livelli, su modello unificato	
	predisposto da Anffas Nazionale; la tessera è da rinnovarsi a cadenza annuale.	
	3. Tutti gli associati sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale, deliberata	
	dall'Assemblea degli associati e da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio	
	Direttivo.	
	4. Lo <i>status</i> di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir menosolo nei	
	casi previsti dal successivo art. 10.	
	5. Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati	
	sull'attività della stessa.	
	6. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al	
	Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza,	
	motivando l'eventuale rigetto.	
	7. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative,	
	volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo,	
	salvo quanto previsto al successivo punto 8.	

	8. L'elettorato attivo e passivo spetta solo agli associati che, al momento della celebrazione dell'Assemblea, sono in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso e sono iscritti nel libro degli Associati da almeno 3 mesi.	
	9. Gli Associati sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, del Codice Etico di Anffas Nazionale, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi Associativi in conformità alle norme statutarie.	
	10. L'attività dell'associato è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni, di norma, volontarie, spontanee e gratuite.	
	ART. 10) PERDITA DI STATUS DI ASSOCIATO	
	1. Lo status di associato si perde per decesso dell'Associato, per recesso dell'Associato comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo o per esclusione.	
	2. L'esclusione dell'Associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo dei metà più uno degli amministratori in carica, per i seguenti motivi:	
	a) per morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi nell'anno in corso;	
	b) per comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione o per inadempienza degli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali regolamenti e deliberati, nonché per gravi e comprovati motivi;	
	c) per mancata partecipazione a tre assemblee consecutive, senza giustificato motivo.	
	ART. 11) VOLONTARI	
	1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale di volontari, associati e non, che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di	

	solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.	
	2. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.	
	3. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.	
	4. In ogni caso, la raccolta e il trattamento dei dati personali dei volontari seguono quanto già previsto in tema di privacy negli articoli 7, 8 e 9 del presente Statuto.	
	5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.	
	6. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa tramite apposito regolamento, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017. Non è mai ammesso il rimborso forfettario.	
	7. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.	
	ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	
	ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	
	1. Gli organi dell'Associazione sono:	
	a. l'Assemblea degli Associati;	
	b. il Presidente;	
	c. il Consiglio Direttivo;	
	d. il Collegio Sindacale, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;	

	e. il Collegio dei Probiviri.	
	f. l'organo di revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31	
	comma1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.	
	ART. 13) CARICHE RICOPERTE NEGLI ORGANI	
	1. Le cariche ricoperte entro gli organi dell'Associazione sono riservate agli Associati, con l'eccezione	
	della carica di Sindaco e di Probiviro e revisore dei conti, alle quali possono accedere anche	
	persone non associate.	
	2. Il mandato per le cariche, senza eccezione di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato	
	nell'osservanza dello statuto e dei regolamenti; i componenti degli organi associativi possono	
	essere rieletti, senza limiti.	
	3. I mandati di tutti gli organi hanno identica data di inizio e di termine; laddove, in corso di mandato	
	si dovesse procedere, per qualsiasi motivo, a sostituire un componente o a rinnovare l'intero	
	organo, la scadenza dello stesso dovrà coincidere con la scadenza naturale degli altri componenti	
	o organi rimasti in carica. In ogni caso dovrà essere rinnovato l'organo quando più della metà dei	
	componenti l'organo sono stati sostituiti nel corso del mandato.	
	4. Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione e la	
	valutazione di persone, che si svolgono, di norma, a scrutinio segreto se non per acclamazione.	
	Art. 14) ASSEMBLA DEGLI ASSOCIATI: COMPETENZE	
	1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.	
	2. All'assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:	
	a. approvare il bilancio di esercizio, inclusa la relazione di missione e dell'attività svolta	
	redatta dal Consiglio Direttivo ed acquisito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente;	
	b. deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'utilizzo di eventuali avanzi e/o la copertura	
	di eventuali disavanzi;	

	c. approvare il bilancio preventivo ed il programma di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo, ove esistente, acquisito il parere del Collegio Sindacale e con il contributo del gruppo locale degli autorappresentanti relativamente al solo programma di attività;	
	d. eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;	
	e. deliberare sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo;	
	f. deliberare sull'eventuale corresponsione di compensi ai componenti di uno o più organi associativi;	
	g. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'associazione;	
	h. nominare e revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quale organo monocratico al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 23 del presente statuto;	
	i. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e sulla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;	
	j. deliberare l'entità della quota associativa per un anno o per più anni;	
	k. deliberare sulle linee di indirizzo politico dell'Associazione ed approvare i regolamenti per il suo funzionamento;	
	l. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione associativa e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;	
	3. All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:	
	a. deliberare sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione;	
	b. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;	
	c. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.	
	4. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto a partecipare e votare tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa alla data della stessa; coloro che risultano associati, ma non in regola col pagamento, possono partecipare solo come uditori.	

	15) ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI	
	1. Le Assemblee hanno luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio provinciale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.	
	2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno:	
	a) per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, in tempo utile per provvedere, entro il 30 giugno, al deposito del bilancio approvato presso il Registro Unico del Terzo Settore;	
	b) entro il 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma associativo per l'anno veniente.	
	3. L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne facciano richiesta almeno 1/10 più uno (un decimo più uno) degli associati aventi diritto di voto.	
	4. La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale inviato per lettera, o altro mezzo idoneo legalmente valido a provare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 20 giorni prima dalla data prescelta per l'assemblea in prima convocazione.	
	ART. 16) ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - PARTECIPAZIONE	
	1. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti e rappresentati.	
	2. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno un	

	quarto degli associati	
	3. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, il quale	
	propone all'Assemblea la nomina di un Vicepresidente dell'Assemblea. Spetta al Presidente	
	dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.	
	4. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sia in	
	prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli	
	associati intervenuti.	
	5. Le delibere comportanti lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole di	
	almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.	
	6. Ciascun associato ha diritto ad un voto.	
	7. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega	
	scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad	
	un massimo di altri tre associati.	
	8. Ciascun associato può votare per non più della metà più uno dei componenti da eleggere per	
	ogni carica associativa.	
	9. La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della	
	votazione per la elezione delle altre cariche associative.	
	10. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati.	
	11. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o	
	dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.	
	ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI	
	1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di 3 (tre) ed un	
	massimo di 9 (nove), incluso il Presidente.	
	2. Non può essere eletto come amministratore e, se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdetto,	

	l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche	
	temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.	
	3. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è deliberato dall'Assemblea degli associati.	
	4. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.	
	5. I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o corrispondenza.	
	6. In caso di dimissioni di un componente, il Consiglio Direttivo viene cooptato con il primo dei non	
	eletti e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio. In caso di	
	mancaza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive. Equivale a dimissioni anche la	
	cessazione del componente, per qualsiasi motivo, quale persona fisica associata ad Anffas.	
	7. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il VicePresidente, il	
	Segretario e il Tesoriere; le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere tra loro	
	cumulabili.	
	ART. 18) CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO	
	1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di	
	almeno un terzo degli amministratori in carica.	
	2. Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro	
	idoneo mezzo legalmente valido ad attestare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta	
	elettronica o quant'altro), da inviarsi agli amministratori almeno 5 giorni prima della data fissata,	
	con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.	
	3. Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima della	
	riunione.	
	4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo	
	indicato nell'avviso di convocazione.	
	5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo si può partecipare, in caso di comprovati motivi, anche	

	attraverso sistemi audio/video ed il voto può essere espresso in via telematica. In tal caso, il	
	Presidente ed il segretario verbalizzante devono comunque essere presenti presso il luogo di	
	convocazione del Consiglio Direttivo.	
	6. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in	
	carica.	
	7. Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei	
	consiglieri presenti.	
	8. Nel caso di esistenza del Collegio Sindacale, possono partecipare alle riunioni del Consiglio il	
	Presidente del Collegio Sindacale o altro componente del medesimo organo dallo stesso indicato,	
	con voto consultivo; possono altresì partecipare, su espressa chiamata del Presidente e senza	
	diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Probiviri o altro componente del medesimo organo	
	dallo stesso indicato, i coordinatori delle commissioni di lavoro, qualsiasi persona che per	
	competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente stesso.	
	Art. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI	
	1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed ha tutte le facoltà e i	
	poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione	
	stessa, che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.	
	2. Il Consiglio Direttivo:	
	a) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;	
	b) delibera sulle richieste di ammissione come associato;	
	c) delibera sull'esclusione dell'associato;	
	d) propone all'Assemblea l'adozione o la modificazione dei regolamenti e comunica le	
	modifiche, una volta approvate, agli associati con idonei mezzi entro 60 giorni;	
	e) ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per deliberare il compimento di ogni atto costitutivo,	

	modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo nell'ambito delle finalità ed	
	attività di cui all'articolo 4;	
	f) può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri,	
	agli associati, eventualmente a terzi, determinandone i limiti;	
	g) può conferire procure generali o "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa	
	che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;	
	h) propone i regolamenti interni e le loro modificazioni all'Assemblea e, successivamente	
	all'approvazione, li comunica agli associati con idonei mezzi;	
	i) in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve predisporre il bilancio preventivo	
	corredato dal programma di attività ed il bilancio di esercizio corredato di relazione di	
	missione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; alla seduta del Consiglio	
	Direttivo che predispone il bilancio preventivo e il programma di attività partecipa il	
	portavoce del gruppo locale degli autorappresentanti, di cui al successivo art. 24, per	
	portare un contributo sull programma di attività;	
	j) delibera in materia di personale, assume e licenzia il personale dipendente, fissandone	
	anche le retribuzioni, le mansioni e le progressioni di carriere nel rispetto di quanto	
	previsto e prescritto dalle norme vigenti in materia e dal CCNL di Anffas Nazionale o da	
	altro dalla stessa indicato;	
	k) può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di	
	specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima;	
	l) nomina i coordinatori delle commissioni di lavoro;	
	m) nomina i rappresentanti -pro-tempore- nei consigli di amministrazione, nei comitati di	
	gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione, nonché	
	designare i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed	

	alla tutela degli interessi associativi;	
	n) redige ed approva il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di	
	impatto sociale, ove richiesta.	
	3. Il Segretario, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, cura l'attività amministrativa	
	dell'associazione e tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro	
	degli associati).	
	4. Il Tesoriere, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, nonché dei consulenti, ha cura che la	
	contabilità sia aggiornata, la relativa documentazione sia conservata, i registri contabili siano	
	tenuti correttamente e sovrintende agli incassi ed ai pagamenti dell'associazione in conformità	
	alle decisioni del Consiglio Direttivo.	
	5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di	
	quanto previsto dal presente statuto.	
	ART. 20) PRESIDENTE	
	1. Il Presidente dell'Associazione:	
	a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione;	
	b) ha il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di	
	firmare nel nome dell'Associazione;	
	c) guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo.	
	d) convoca, fissando l'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo e lo presiede;	
	e) presiede l'Assemblea;	
	f) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;	
	g) vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle	
	delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;	
	h) è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio;	

	i) assume tutte le funzioni relative agli adempimenti connessi all'Associazione che è datore di lavoro;	
	j) gestisce, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;	
	k) in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato;	
	l) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;	
	m) verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, del Codice Etico, nonché del Codice di Qualità e di Autocontrollo, con particolare riguardo al rispetto delle linee di politica associativa.	
	2. I poteri di cui al primo comma possono, in tutto o in parte, essere affidati con formale e circostanziata delibera del Consiglio Direttivo ad altro componente del Consiglio Direttivo o a terzi.	
	3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente. La firma del Vicepresidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.	
	4. In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vice Presidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vice Presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.	
	ART. 21) COLLEGIO SINDACALE	

	1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio	
	2017, n. 117, l'Assemblea elegge, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, il Collegio	
	Sindacale che si compone di tre membri, di cui almeno uno revisore legale iscritto all'abo dei	
	revisori contabili.	
	2. I membri eleggono, al loro interno, un Presidente.	
	3. In caso di dimissioni o del venir meno per qualsiasi altro motivo di un componente, nel Collegio	
	Sindacale viene cooptato il primo dei non eletti in possesso dei requisiti corrispondenti al	
	componente sostituito e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'originario	
	mandato. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive. Equivale a	
	dimissioni anche la cessazione, per qualsiasi motivo, del componente quale persona fisica	
	associata ad un ente aderente ad Anffas.	
	4. L'incarico di sindaco è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione, salvo quanto	
	previsto al successivo articolo 23, e può essere ricoperto anche da persone non associate ad	
	Anffas.	
	5. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i	
	componenti degli organi associativi.	
	6. I sindaci partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea.	
	7. Il Collegio dei Sindaci ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto	
	legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale	
	accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio. Nel caso di	
	superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il	
	Collegio Sindacale, ove tutti i componenti ne abbiano i prescritti requisiti, può esercitare la	

	revisione legale dei conti. Il Collegio Sindacale esercita inoltre compiti di monitoraggio	
	dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo	
	alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del	
	patrimonio, l'assenza di scopo di lucro e la non distribuzione di utili, ed attesta che il bilancio	
	sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14	
	del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del	
	monitoraggio svolto dai sindaci.	
	8. Il Collegio Sindacale, ove invitato, partecipa alle riunioni dell'Assemblea con il suo presidente o	
	suo delegato, individuato tra gli altri componenti del Collegio.	
	9. Il Collegio Sindacale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con il suo Presidente o suo	
	delegato, individuato dallo stesso tra gli altri componenti del Collegio, esprimendo voto consultivo	
	sulle materie di propria pertinenza con l'obbligo di verbalizzazione dello stesso.	
	10. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine,	
	possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su	
	determinati affari.	
	ART. 22) COLLEGIO DEI PROBIVIRI	
	1. L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del	
	Collegio dei Probiviri, tra persone di provata moralità e adeguata capacità professionale.	
	2. Il Collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente,	
	3. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sul ricorso scritto e motivato avverso la delibera di esclusione	
	dall'Associazione da parte del Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 10 del presente statuto, e	
	decide definitivamente sui casi di rigetto di ammissione ad associato da parte del Consiglio	
	Direttivo.	
	4. Il Collegio dei Probiviri definisce, con valore di arbitrato, eventuali vertenze tra gli organi	

	dell'Associazione ed i loro componenti, tra detti organi e/o gli associati.	
	5. Il Collegio dei Probiviri può irrogare le seguenti sanzioni:	
	- il richiamo scritto;	
	- la diffida;	
	- la censura;	
	- il pronunciamento definitivo ed irrevocabile sull'esclusione da associato.	
	6. Per la durata in carica, la rieleggibilità e la sostituzione dei componenti valgono le norme dettate	
	nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.	
	ART. 23) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio	
	2017, n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale di cui all'articolo 21	
	del presente statuto se tutti i suoi componenti sono iscritti all'albo revisori dei conti.	
	2. Se i componenti del Collegio Sindacale di cui al precedente articolo 21 non sono iscritti tutti	
	all'Albo di Revisori dei Conti, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un organo	
	monocratica, con una persona iscritta all'Albo dei revisori contabili nominata dall'Assemblea.	
	GRUPPO LOCALE DEGLI AUTORAPPRESENTANTI	
	ART. 24) GRUPPO LOCALE DEGLI AUTORAPPRESENTANTI	
	1. L'Associazione riconosce e promuove a tutti i livelli il diritto delle persone con disabilità ad	
	autodeterminarsi ed autorappresentarsi nella misura massima possibile, in coerenza con la	
	Dichiarazione di Roma del 15 maggio 2015 sul sostegno alla presa di decisioni, impegnando	
	l'intera compagine associativa a fornire adeguati sostegni e forme di consultazione per garantire il	
	pieno esercizio di tale diritto.	
	2. Tutte le persone con disabilità afferenti l'Associazione, in quanto associate, volontarie, fruitrici di	
	servizi o partecipanti alle attività associativa possono partecipare al gruppo locale di	

	autorappresentanza che ha il compito di discutere e di confrontarsi, secondo le regole fissate	
	dalla medesima, sui temi inerenti le attività delle persone con disabilità nell'Associazione, nonché	
	le politiche del territorio e dell'Associazione sui temi della disabilità.	
	3. Il Gruppo locale di autorappresentanza nomina un proprio rappresentante dentro il gruppo	
	regionale degli autorappresentanti, previsto dall'articolo 24 dello statuto di Anffas Nazionale.	
	4. Le regole e modalità di funzionamento del gruppo sono definite autonomamente dallo stesso.	
	5. Il Portavoce del gruppo locale di autorappresentanza, o suo delegato, è invitato a partecipare al	
	Consiglio Direttivo per fornire un contributo sul programma di attività che deve essere portato	
	all'approvazione dell'Assemblea, unitamente al bilancio preventivo.	
	6. Parimenti, su richiesta del gruppo locale di autorappresentanza o degli Organi Associativi,	
	possono tenersi incontri periodici con il Presidente dell'Associazione e il Consiglio Direttivo per	
	confrontarsi e coordinare le reciproche attività ed iniziative.	
	NORME AMMINISTRATIVE	
	Art. 25) RISORSE ECONOMICHE	
	1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili. Il patrimonio utile ai fini	
	della personalità giuridica è quello risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato che	
	comunque non può essere inferiore al limite previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio	
	2017, n. 117.	
	2. Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:	
	- quote associative;	
	- contributi degli enti associati;	
	- contributi e finanziamenti di privati;	
	- contributi e finanziamenti dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di	
	istituzioni pubbliche, private e del Terzo Settore anche finalizzati al sostegno di specifiche	

	- e documentate attività o progetti;	
	- contributi e finanziamenti di organismi europei ed Internazionali;	
	- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;	
	- rimborsi, corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in	
	convenzionamento o accreditamento, e non solo, per l'esercizio delle attività associative;	
	- proventi da raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa;	
	- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;	
	- qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;	
	- ogni altra entrata finalizzata alle attività associative.	
	3. I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di	
	scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione	
	dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione	
	stessa.	
	4. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di	
	partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a	
	titolo universale.	
	ART. 26) BILANCIO DI ESERCIZIO	
	1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.	
	2. L'Associazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal	
	rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla	
	relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale	
	dell'Associazione, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenta il	
	carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo	
	3 luglio 2017, n. 117.	

- | | |
|--|--|
| 3. Il Consiglio Direttivo in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria deve predisporre il | |
| bilancio di esercizio, da sottoporre, previo il parere favorevole del Collegio dei Sindaci, | |
| all'approvazione dell'Assemblea, corredato della relazione dell'attività svolta. | |

Art. 27) LIBRI SOCIALI

- | | |
|--|--|
| 1. Oltre agli altri libri obbligatori, l'Associazione deve tenere: | |
| a) il libro degli associati; | |
| b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti | |
| anche i verbali redatti per atto pubblico; | |
| c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; | |
| d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale; | |
| e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri; | |
| f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi sociali. | |
| 2. Tali libri devono essere presenti, conservati e costantemente aggiornati presso la sede legale | |
| dell'Associazione, con la sola eccezione del libro del Collegio sindacale e/o dell'Organo di | |
| Revisione, ove collegiale, che può essere gestito e conservato a cura del Presidente del relativo | |
| Organo previa apposita dichiarazione da depositare agli atti dell'Associazione stessa. | |
| 3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui sopra, secondo le modalità previste | |
| dall'art. 9 del presente statuto. | |

ART. 28) AFFIANCAMENTO DI PERSONA DESIGNATA DA ANFFAS NAZIONALE

- | | |
|--|--|
| 1. In caso di persistente situazione di inattività o di inadempimento degli organi, nonché di | |
| ingovernabilità dell'Associazione, il Presidente e/o i componenti del Consiglio Direttivo, del | |
| Collegio dei Sindaci o del Collegio dei Probiviri possono proporre all'Assemblea degli associati | |
| che si deliberi la richiesta ad Anffas Nazionale, di designazione di un "Tutor" ovvero una persona | |
| di comprovata esperienza delle dinamiche associative che, accettando la designazione, affianchi | |

	il Presidente dell'Associazione e gli organi associativi, per un periodo non superiore ad un anno,	
	nel ristabilire le corrette condizioni di gestione associativa, fatti salvi i provvedimenti che in ogni	
	caso risultano di competenza del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri.	
	2. Anffas Nazionale, con la designazione del Tutor, non assumerà responsabilità per gli atti compiuti	
	dalla persona designata.	
	SCIoglimento dell'Associazione	
	ART. 29) SCIoglimento dell'Associazione e Devoluzione del Patrimonio	
	1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci secondo	
	quanto previsto all'art. 16.	
	2. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci,	
	determinandone gli eventuali compensi.	
	3. Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio residuo che risulterà dalla	
	liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto	
	legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad ANFFAS Nazionale o ad altro ente appartenente alla sua rete	
	associativa, salvo diversa destinazione imposta dalla legge	
	DISPOSIZIONI TRANSITORIE	
	ART. 30) ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO – DISPOSIZIONI TRANSITORIE	
	1. L'Associazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui la stessa è	
	iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.	
	2. Fino a tale data l'Associazione rimane disciplinata secondo le previgenti norme statutarie e	
	regolamentari, mentre gli organi associativi saranno tutti rieletti dalla prima Assemblea utile	
	successiva all'iscrizione.	
	3. Anche dopo l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore si seguirà la disciplina delle	
	Onlus, per quanto compatibile, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo	

104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31) NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Il presente statuto composto da 30 fogli numerati progressivamente dal n°1 al n°30, timbrati a cavallo di pagina e firmato per esteso sull'ultima pagina, viene allegato sotto la lettera "B" al verbale dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci Anffas in Reggio Calabria il 24/10/2020.

Letto, confermato e sottoscritto:

Presidente: Casile Pasquale

Segretario: Cilea Gennaro

Il presente Statuto in vigore dal giorno in cui l'Associazione sarà iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, è copia conforme dell'originale allegato sotto la lettera "B" del verbale dell'Assemblea dei soci del 24/10/2020, registrato in data 18/11/2020 presso l'Agenzia delle Entrate di Reggio di Calabria con atto N°1608 serie 3^ -

Presidente Anffas Onlus Reggio Calabria